



SENT. N. \_\_\_\_\_

CRON.N. \_\_\_\_\_

R.G. N. 238/2003

REP. N. \_\_\_\_\_

Emessa il: \_\_\_\_\_

Depositata il: \_\_\_\_\_

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA**  
**Dott. ANTONIO TOMA**

Della IV sezione civile ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile iscritta al N. 238/2003 Ruolo Generale Promossa

**D A:**

L. D., residente a Gioiasa Jonica (RC), viale ....., elettivamente domiciliato in Bologna, via Riva Reno, 2, presso lo studio dell'avv. Daniela Lionello, che lo rappresenta e difende con mandato a margine dell'atto di citazione.

OPPONENTE

**C O N T R O**

**STAZIONE DI SERVIZIO ESSO di B.S.**, in persona dell'omonimo titolare e/o legale rappresentante pro-tempore, via , Bologna, elettivamente domiciliato in Bologna, Corte Isolani 2, presso lo studio dell'avv. M. Chiara Bollini, che lo rappresenta e difende con mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta.

**OGGETTO: PAGAMENTO SOMMA**

**CONCLUSIONI**

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 9.10.03 le parti hanno così concluso:

Il procuratore dell'attore deposita foglio di deduzione contenente note conclusionali da far parte integrante del verbale d'udienza, nonché nota spese. Precisa le conclusioni così come indicate nell'atto introduttivo.

il procuratore di parte convenuta deposita nota conclusiva da considerarsi parte integrante del verbale d'udienza e si riporta alle conclusioni così come indicate in comparsa di risposta.

Non emergendo ulteriori argomenti da esaminare, la causa veniva posta in decisione..

Con atto di citazione, ritualmente notificato il 17 dicembre 2002, L. D. conveniva in giudizio, dinanzi a questa Autorità Giudiziaria la Stazione di Servizio Esso di B.S., in persona dell'omonimo titolare e/o rappresentante pro-tempore, via Emilia Levante, 3, Bologna, esponendo:

1. che in data 18.10.2002, alle ore 8,36, il sig. L., proprietario dell'autovettura Mercedes tg. .... , accedeva al distributore ESSO di via ..... in Bologna per rifornimento di carburante;
2. che l'addetta al distributore a causa di un errore immetteva il pieno di benzina, anziché di gasolio;
3. che in seguito al suddetto errore l'autovettura veniva seriamente danneggiata;
4. che, successivamente, l'odierno attore era costretto a far trainare il veicolo presso la Stefauo Spa, concessionaria Mercedes-Benz per la relativa riparazione come da fattura n. 115760/02;
5. che in seguito alla riparazione il sig. L. provvedeva ad effettuare il pieno di gasolio;
6. che a causa dell'occorso l'attore era costretto a sostenere ulteriori spese per la

permanenza a Bologna come da fatture n. .... /02 e n. 308/02;

7. che pertanto le spese sostenute, a causa del grave errore commesso dall'addetta al distributore Esso di via....., ammontano a €429,38;
8. che il sig. B. S., titolare del predetto distributore, ammetteva la propria responsabilità comunicando, altresì, all'avv. Daniela Linarello la Compagnia assicuratrice del distributore Esso,
9. che in data 26.10.2002 l'avv. Daniela Linarello inviava lettera racc.ta di diffida al pagamento sia allo stesso distributore Esso che alla compagnia Zurigo Ass.ni indicata dal sig. B.;
10. che in data 29.11.2002 la Compagnia Assicuratrice del distributore Esso Zurigo inviava atto di offerta pagamento allegando assegno n. 651228576 pari a €156,00.

In conclusione l'attore chiedeva di condannare la convenuta Esso, al pagamento dell'importo per i danni patiti, nella misura di €429,38, che detratte la somma di €156,00 trattenuta a titolo di acconto e, pertanto, deve ancora versare al sig. L. €273,38.

Secondo il rito, si costituiva la convenuta (Stazione di servizio Esso di B. S.), la quale, mediante articolate argomentazioni chiedeva di respingere le ulteriori richieste attoree perché infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese, competenze ed onorari.

### **Ciò premesso**

All'udienza del 5 maggio 2003 erano presenti le parti.

Il Giudice fissava udienza per il tentativo di conciliazione ex art. 320, comma primo cpc al 9.07.03 e si riservava di valutare la richiesta di parte convenuta relativa alla chiamata in causa del terzo ex artt. 106 e 269, cpc.

All'udienza del 9 luglio detto, la convenuta rinunciava alla chiamata in causa del terzo; altresì, il tentativo di conciliazione posto in essere non sortiva il suo effetto, ex art. 320,

comma primo , cpc.

Poiché si trattava di causa ben documentata, il Giudice fissava l'udienza per le precisazioni delle conclusioni l'udienza del 9.10.03, data nella quale le parti precisavano le conclusioni come trascritte in epigrafe.

La causa, quindi, veniva trattenuta in decisione.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

La domanda, avanzata nell'interesse di L.D. è fondata e, perciò, deve essere accolta.

Svolta questa breve introduzione, è opportuno rilevare che, essendo la presente controversia di valore inferiore a €1.032,91, la stessa va decisa secondo equità (c.d. necessaria ex art. 113, comma secondo, cod. proc. civ.) e che i principi applicabili al caso "de quo" appaiono conformi a quelli di diritto cui questo giudice si atterrà.

Le ulteriori richieste, avanzate dall'attore, ulteriori rispetto al pagamento della riparazione dell'auto da parte della concessionaria (pagamento che la parte convenuta ha già provveduto ad effettuare) sono da ritenersi fondate, per il seguente ordine di motivi.

Anzitutto, l'attore, la mattina del 18.10.2002, al momento in cui accedeva al distributore Esso di via ..... era all'inizio del suo viaggio di ritorno in Calabria, viaggio quantificabile nella distanza di 1100 Km tra punto di inizio e di arrivo.

Da un calcolo matematico piuttosto semplice risulta che, per percorrere tale distanza alla media di 110 Km orari (in ottemperanza di vigenti limiti di velocità) un conducente in stato normale di forma impiega non meno di 10 ore .

Tale distanza giustifica la scelta compiuta dal L. di rimandare la partenza il giorno successivo, nel momento in cui l'auto in stato integro gli è stata restituita alle ore 18.00 del giorno in cui il suo viaggio è iniziato.

Tale scelta ha creato l'inconfutabile esigenza di pernottare in qualche luogo, prima di riprendere il lungo viaggio.

Inoltre, nell'attesa che l'auto gli venisse riportata e nell'incertezza della durata e della riuscita di siffatta riparazione, il suddetto L. ha dovuto far fronte alla fisiologica esigenza di portare nutrimento al suo corpo.

Il fatto che l'attore abbia scelto per ristorarsi e per riposare in un ristorante ed in albergo entrambi molto costosi (a detta del convenuto) è giustificato dalla sua scarsa conoscenza della città di Bologna, e ancor più dell'elevato indice dei prezzi al consumo caratterizzante molte città del Nord Italia, Bologna compresa.

Anche con riferimento al nuovo e corretto riempimento del gasolio, il Giudice ritiene non trattasi, quindi, come, invece, sostiene la parte convenuta, di "danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza". A giudizio del giudice, l'attore ha usato effettivamente la c.d. ordinaria diligenza, tenendo soprattutto conto della situazione non facile in cui lo stesso è venuto a trovarsi in seguito all'errata immissione del pieno di benzina, anziché di gasolio da parte dell'addetto al distributore, circostanza, questa, considerata inconfutabile da entrambe le parti.

Pertanto, alla luce della documentazione allegata in atti, delle risultanze processuali e seguendo un criterio verosimilmente di logica ragionevolezza, il giudice, accoglie la domanda attorea, atteso che il danno patito dall'attore si evidenzia "ictus oculi".

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza; esse, pertanto, si liquidano nella misura specificata in dispositivo.

#### **P.Q.M.**

Il Giudice di Pace di Bologna, Dott. Antonio Toma,  
definitivamente pronunciandosi nella causa civile in intestazione, sulla domanda promossa da  
L.D.

contro

ESSO Stazione si servizio di B.S.,

ogni diversa contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa,

**CONDANNA**

Esso stazione si servizio di B.S. a pagare all'attore l'ulteriori €273,38, oltre agli interessi legali, con decorrenza dal dì della domanda giudiziale, fino all'effettivo soddisfo;

**CONDANNA**

altresì, la suddetta convenuta alle spese di causa, che si liquidano in complessivi €523,83 di cui €5,06 per spese, €208,77 per competenze ed €310,00 per onorari, oltre IVA, CNPAP, nonché il 10% ex art. 15 Tariffa Professionale Forense, come per legge.

La sentenza è esecutiva ope legis ex art. 282 cod. proc. civ.

Così deciso, in Bologna il 14 ottobre 2003

Il Cancelliere

Il Giudice di Pace

.....

Depositata in Cancelleria

il .....